IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);

VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 3392 del 16/06/2025, con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e analoghi dispositivi elettronici in classe",

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Art. 1 - I diritti degli alunni e delle alunne

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 2 - I doveri

Gli alunni hanno il dovere di

- frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico,
- assolvere gli impegni di studio;
- garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia;
- assumere un comportamento corretto e rispettoso verso il capo d'istituto, tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti, con particolare attenzione al rispetto della dignità della persona;
- comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l'attività didattica e in ogni altro momento della vita scolastica, osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione;
- rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
- osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza.

Art. 3 - Principi e finalità

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona.
4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello alunno incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni riportati all'art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).

Si distinguono mancanze disciplinari, mancanze *gravi*, mancanze *gravissime*. La loro graduazione e relazione tra mancanze e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
Tutto il personale docente, anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

Art. 5 - Sanzioni disciplinari

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che:

- sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività;
- tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti;
- sono ispirati al principio della riparazione del danno.
- tengono conto della situazione personale dell'alunno.

Se il Consiglio di classe dispone l'allontanamento fino a due giorni, dovrà individuare attività di approfondimento da svolgersi presso l'istituzione scolastica finalizzate alla riflessione sui comportamenti e sulle loro conseguenze.

Se l'allontanamento si estende da tre a quindici giorni, lo studente sarà coinvolto in attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture esterne convenzionate con l'istituzione scolastica (enti del Terzo settore, associazioni di volontariato od organizzazioni che operano nel sociale). Tali attività, inserite nel PTOF, saranno commisurate all'orario scolastico e computate ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari.

Nelle more dell'applicazione della normativa, anche gli allontanamenti da tre a quindici giorni saranno svolti all'interno dell'istituzione scolastica.

I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- rimprovero verbale privato o in classe,
- temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, per un massimo di 15 minuti,
- esonero da attività a carattere ludico o sportivo,
- ammonizione scritta alla famiglia sul registro di classe,
- convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico,
- esonero dalla partecipazione ad attività didattico – ricreative (uscite, recite, gite ecc…),
- sospensione temporanea dalle lezioni, per periodi non superiori a quindici giorni,
- sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni,
- sospensione fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

È possibile prevedere il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica solo per fatti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o che determinino uno stato di pericolo per l'incolumità delle persone.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite da provvedimenti educativi accessori finalizzati alla riflessione, al ravvedimento, e rimedio del danno e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica. Sono provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica i seguenti:

- attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
- risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.
- pulizia e riordino di quanto sporcato o messo a soqquadro,
- presentazione di scuse pubbliche,
- attività di catalogazione libri nel locale biblioteca,

- attività di riordino di spazi e laboratori.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dell'alunno ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 6 - Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi, il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul registro di classe, stabilisce gli eventuali provvedimenti accessori e può chiedere la convocazione dei genitori.

In caso di infrazioni gravi il Dirigente Scolastico, sentito l'alunno ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto l'alunno informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In questi casi non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

Le sanzioni e gli interventi educativi accessori in caso di infrazioni gravi o gravissime o nel caso di reiterazione di comportamenti scorretti, sono adottati dal Consiglio di classe, riunito nella composizione allargata.

In caso di infrazione grave, gravissima o reiterata:

1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dell'alunno o degli alunni e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
2. Il dirigente scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno o degli alunni, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dell'alunno davanti al Consiglio di classe e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
3. Il Dirigente scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. I genitori dell'alunno minorenne o gli alunni maggiorenni sono invitati alla riunione perché espongano le proprie ragioni e hanno facoltà di presentare memorie e scritti difensivi da porre all'attenzione del Consiglio di classe.
5. Il Consiglio di classe, uditi l'alunno o i genitori dell'alunno ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanati gli interessati, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio palese irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Non è ammessa l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare.
7. Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso

l'organo di garanzia. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato ed è immediatamente esecutivo.

8. Nel caso di sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico, al Consiglio di classe si sostituisce il Consiglio di Istituto con lo stesso procedimento sopra descritto.

Art. 7 – Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 8. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.

L'Organo di garanzia decide nel termine di quindici giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso dal Dirigente scolastico per la comunicazione all'interessato.

Art. 8 - Organo di garanzia

L' Organo di Garanzia è composto dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio di Istituto su proposta delle varie componenti, per ognuno di essi viene anche indicato un membro supplente:
a) il Dirigente Scolastico
b) due genitori (membro supplente il terzo genitore eletto in seno al Consiglio di Istituto); c) due docenti (membro supplente designato dal Consiglio di istituto);
d) due studenti (membro supplente il terzo studente eletto in seno al Consiglio di Istituto).
I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai genitori e agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti.
I componenti dell'O.G. che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'O.G. si procederà ad elezioni suppletive.
Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico.
I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.
Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

Art. 9 - Procedimento per i ricorsi

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G. entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il Presidente convoca l'O.G. entro 7 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.
Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili peri lavori dell'O.G. ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
Per la validità della seduta dell'O.G. è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'O.G. o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'O.G. può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.
Ciascun membro dell'O.G. ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
L' O.G. valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 15 giorni dalla presentazione dello stesso.
La procedura di impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.
In caso l'O.G. non si pronunzi entro il termine di 15 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.
Le deliberazioni assunte dall'O.G. sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

ART. 10 – Reclami
Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi.
Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 11 – Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità
Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola. I genitori sottoscrivono il "Patto educativo di corresponsabilità", accettando pienamente i principi a cui il Regolamento si ispira e si impegnano a fare tutto il possibile per osservarlo e farlo osservare dallo studente. La sottoscrizione del "Patto educativo di corresponsabilità" è atto dovuto dei genitori degli studenti ai sensi dell'articolo 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 12 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web. Di esso viene consegnata copia a chiunque ne farà richiesta.

Mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni

1. Mancanze disciplinari lievi

Doveri	Mancanze disciplinari	Sanzioni e interventi educativi accessori	Organo competente
Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico	- Presentarsi alle lezioni in ritardo. - Assenze non motivate.	- comunicazione scritta e/o telefonica alla famiglia. In caso di reiterazione viene convocata la famiglia. In caso di assenza alla convocazione, il Consiglio di classe programmerà delle attività a scuola.	Docente di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe
Assolvere gli impegni di studio	- Rifiutarsi di svolgere il compito assegnato. - Non eseguire costantemente i compiti assegnati per casa. - Non portare il materiale didattico occorrente per il regolare svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni. - Non far firmare e/o non consegnare comunicazioni tra scuola e famiglia.	- Richiamo orale. - Produzione a casa degli elaborati non svolti a scuola - Assegnazione di un compito di rinforzo. In caso di reiterazione: - comunicazione scritta alla famiglia sul diario - convocazione dei genitori	Docente di classe Docente di classe Dirigente scolastico

Comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l'attività didattica e in ogni altro momento della vita scolastica, osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione	- Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula. - Cambiare posto in classe senza il permesso degli insegnanti. - Giocare o chiacchierare, disturbando le attività scolastiche o impedendone il regolare svolgimento. - Uscire dall'aula durante il cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo del docente. - Portare a scuola materiali non pertinenti alle attività. - <

			Dirigente scolastico

2. Mancanze disciplinari gravi

Doveri	Mancanze disciplinari	Interventi educativi mirati	Organo competente
Assumere un comportamento corretto e rispettoso verso il capo d'istituto, tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti	- Mancare di rispetto al dirigente scolastico, al personale della scuola anche con parole e/o gesti offensivi. - Assumere un atteggiamento arrogante e di insubordinazione con gli adulti. - Insultare o umiliare i compagni. - Usare parole e gesti indecorosi, "doppi sensi" e allusioni di stampo volgare. - Effettuare video riprese non autorizzate. - Mancato rispetto delle proprietà altrui; non restituisce ai compagni le cose loro sottratte o avute in prestito. - Mancata osservazione delle disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza	- Annotazione disciplinare sul registro di classe con eventuale esame in sede di consiglio di classe per l'assegnazione del voto di comportamento. - Scuse pubbliche o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata. - Comunicazione scritta alla famiglia o ammonizione scritta sul registro con possibile esclusione dalle attività per le quali la mancanza di autocontrollo può comportare rischi o difficoltà nella gestione del gruppo (visite guidate – viaggi di istruzione…) - Risarcimento del danno. In caso di reiterazione: - convocazione dei genitori - sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze.	Docente di classe/ Dirigente scolastico/ Consiglio di classe Dirigente scolastico/ Consiglio di classe
Rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola	- non rispettare l'ambiente e l'arredo scolastico, danneggiandolo o sporcandolo. - Usare in modo scorretto e/o improprio attrezzature e sussidi didattici arrecandovi danno.	- Lettura, commento o produzione di un testo riferito alla regola non rispettata. - Ammonizione scritta sul registro e risarcimento del danno da parte delle famiglie.	Docente di classe Dirigente scolastico
Osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza	- Portare a scuola oggetti che possono danneggiare le persone e l'ambiente in generale.	Sequestro del materiale pericoloso e sua restituzione solo ai genitori. In caso di reiterazione il materiale rimarrà sequestrato fine alla fine dell'anno scolastico.	Docente di classe Dirigente scolastico

3. Mancanze disciplinari gravissime

Doveri	Mancanze disciplinari	Interventi educativi mirati	Organo competente
Attenzione al rispetto della dignità della persona.	- atteggiamenti di prepotenza e vessazione con i compagni. - Minacce - Aggressione verbale. - Aggressione fisica. - Violenza fisica e/o psicologica. - Offesa con parole, scritti o atteggiamenti, al decoro personale, al credo religioso, alle diversità etniche e culturali, alla dignità personale. - Offesa alla morale, alla scuola, alle istituzioni.	- Sospensione temporanea dalle lezioni (da 1 a 15 giorni). - Esclusione dalle attività per le quali la mancanza di autocontrollo può comportare rischi o difficoltà nella gestione del gruppo (Ricreazione in cortile – visite guidate – viaggi di istruzione…). In caso di reiterazione: sospensione per oltre 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio di classe Consiglio di Istituto
Rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola,	- Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali.	- Nei limiti del possibile, ripristino della situazione antecedente. - Risarcimento dei danni. - Sospensione temporanea dalle lezioni (da 1 a 15 giorni).	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Osservare le disposizioni attinenti alla sicurezza della comunità scolastica	- Comportamenti che determinino uno stato di pericolo per l'incolumità delle persone. - Atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. - Produzione di infortunio doloso.	Sospensione per oltre 15 giorni o fino al termine delle lezioni.	Consiglio di Istituto